

CONVENZIONE QUADRO

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l’Università”) codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.9.2023

E

CONFINDUSTRIA NAUTICA, con sede legale in Genova, Via San Nazaro 11/1, 16145; PEC nautica@pec.confindustrianautica.net email segreteria@confindustrianautica.net, Partita IVA 03459550103, C.F. 80067350159, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Piero Formenti, nato a Motta Visconti (MI) il 19/06/1958, qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE

1) L’Università di Genova:

a. ai sensi dell’art. 1 del proprio Statuto, è una pubblica Istituzione che, in attuazione dei principi costituzionali, svolge la propria attività nel rispetto dell’autonomia scientifica e didattica dei docenti, della libertà e della dignità di quanti operano al suo interno. Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, l’organizzazione e il funzionamento dell’Ateneo sono disciplinati, oltre che dalle norme dell’ordinamento universitario, dal-

lo Statuto e dai propri regolamenti interni. L'art. 33 e ss. del Regolamento generale di Ateneo prevede che, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali,

l'Università può utilizzare e promuovere opportune forme di cooperazione scientifica e didattica, eventualmente concludendo a tal fine accordi con amministrazioni dello Stato, nonché con enti e soggetti pubblici e privati;

b. ha costituito in data 2.5.2019 il Centro del mare, quale centro strategico di Ateneo, con lo scopo di promuovere contestualmente, e in una visione transdisciplinare, gli obiettivi della didattica, ricerca e terza missione sul tema del mare;

c. offre, tramite il predetto Centro, cinque corsi di laurea triennale e otto corsi di laurea magistrale e circa duecento insegnamenti, nonché corsi di dottorato nell'ambito delle scienze e tecnologie del mare;

d. grazie all'attività di oltre 400 docenti e ricercatori, è un punto di riferimento internazionale nella ricerca e nel trasferimento tecnologico sul mare;

e. partecipa e organizza ad eventi avente per tema la valorizzazione delle attività di ricerca, didattica e terza missione sul mare anche in collaborazione con altri soggetti;

f. ha sottoscritto in data 16.10.2018 un Protocollo d'intesa con la Regione Liguria, il Comune di Genova, l'Associazione Genova Smart City, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova e l'Associazione Agenti Raccomandati Mediatori Marittimi

Agenti Aerei per lo sviluppo sinergico e coordinato degli eventi finalizzati allo sviluppo della “Blue economy”, incentrati sulle attività legate al mare;

g. è interessata ad avviare nuove collaborazioni con enti pubblici e privati nell’ambito della formazione, ricerca e terza missione sul tema del mare;

2) Confindustria Nautica:

a. è l’Associazione senza fini di lucro che dal 1960 rappresenta le industrie e le imprese della nautica da diporto, opera per lo sviluppo del settore nautico, promuove la cultura del mare e lo sviluppo del turismo nautico in Italia;

b. ha il compito di sostenere e favorire lo sviluppo della nautica da diporto, settore annoverato tra le nostre eccellenze nel mondo, con una filiera fatta di imprenditori capaci di innovare, comprendere e rispondere alle trasformazioni di un mercato che cambia;

c. ha sede a Genova e a Roma e aderisce a Confindustria, quale Associazione di categoria del comparto nautico da diporto, industria, commercio e servizi;

d. nell’ambito della promozione della nautica e del Made in Italy, aderisce inoltre a Federazione del Mare, Federturismo, Comitato Fiere Industria, Fondazione Edison, Symbola, Fondazione Sviluppo sostenibile, con le quali condivide principi e azioni;

e. opera a livello istituzionale come soggetto di confronto con le forze politiche, sociali e di governo;

f. a livello internazionale partecipa con propri rappresentanti in

ICOMIA e in EBI - European Boating Industry per la promozione della nautica mondiale e europea;

g. provvede alla raccolta, elaborazione e diffusione dei dati di andamento del settore industriale e del turismo nautico, sia in relazione al mercato interno sia a quello internazionale, cui la produzione italiana si rivolge con successo;

h. favorisce inoltre lo sviluppo tecnico ed economico del comparto tramite l'elaborazione di ricerche, pubblicazioni e l'organizzazione di studi, dibattiti e convegni;

i. organizza eventi per promuovere il settore e la nautica sul territorio: il Salone Nautico Internazionale di Genova, la campagna Navigar m'è dolce, la Convention SATEC, oltre a un ricco programma di convegni itineranti sulle principali tematiche del settore;

j. offre ai propri Soci, riuniti nei diversi settori di produzione, commercio e servizi, assistenza, tutela, informazione, rappresentanza e fornisce consulenze associative di carattere sia tecnico sia normativo;

k. nell'ambito della propria attività a favore della formazione, offre programmi di aggiornamento all'industria e di qualificazione professionale per i giovani che scelgono la nautica, sostenendo l'importanza della formazione universitaria quale elemento qualificante per la professionalità dei propri addetti.

l. pur non perseguendo scopi di lucro, può tuttavia promuovere attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi, partecipandovi eventualmente;

m. in conformità ai principi organizzativi generali del sistema confindustriale, si propone fra l'altro di perseguire i seguenti fini:

- promuovere studi e iniziative per la diffusione dei temi della sostenibilità ambientale, anche con riferimento ai prodotti, ai processi e alla riqualificazione ambientale;
- sviluppare attività imprenditoriali di qualunque tipo, purché asservite al settore della nautica da diporto;
- promuovere iniziative, anche di carattere imprenditoriale, atte a sviluppare la formazione di professionalità qualificate per il settore della nautica da diporto;
- organizzare ricerche, studi e dibattiti su temi economici, tecnici, ambientali, sociali, sindacali, turistici, nonché su istituti di interesse generale, sia in forma diretta, sia attraverso la costituzione o la partecipazione a istituti e fondazioni con scopi di ricerca nelle materie indicate;
- promuovere e curare la pubblicazione di bollettini, riviste e monografie riguardanti il settore, utilizzando gli strumenti ritenuti più idonei;
- svolgere tutte le attività che dovessero rendersi opportune per la tutela e la difesa degli interessi del settore;

3) le Parti intendono rinnovare la Convenzione quadro sottoscritta per quattro anni in data 20.9.2019, al fine di proseguire e rafforzare la proficua collaborazione intrapresa.

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Finalità della collaborazione

1. Gli obiettivi della presente convenzione si possono sintetizzare nei seguenti punti:

a) Collaborazione per garantire integrazione fra gli aspetti della formazione e della ricerca universitaria e la filiera produttiva dell'industria nautica e dei relativi servizi nelle varie forme, in particolare:

- Progettazione di unità da diporto e dei relativi equipaggiamenti nautici;

- Studi di sostenibilità attraverso la ricerca di soluzioni per favorire processi e prodotti conformi ai futuri requisiti normativi e ambientali, con una specifica attenzione alle caratteristiche di eco-compatibilità;

- Progetti di formazione per la conduzione e gestione delle unità da diporto e relativi titoli e qualificazioni professionali;

- Analisi dei mercati, business plan, gestione di processi, volti a favorire lo sviluppo delle imprese del comparto e le rispettive economie;

- Studio delle normative e delle regolamentazioni del comparto nautico-marittimo e progettazione dei nuovi strumenti di indirizzo tecnico-giuridico;

b) Partecipazione dell'Ateneo – e in particolare del proprio *Centro*

del Mare – al Salone Nautico Internazionale di Genova attraverso l'impegno ad assicurare:

- la presenza di un proprio stand istituzionale, all'interno del quale potranno essere avviate attività di conferenze e di incontri, anche mirati alle singole imprese;

- l'organizzazione di workshop formativi e conferenze destinate agli studenti dell'università – ma aperti al pubblico generale – relativi ai temi di maggiore attualità legati a quanto indicato negli obiettivi di cui al punto a);

Per la realizzazione di tale obiettivo, Confindustria Nautica si impegna a:

- promuovere e a divulgare le iniziative e i risultati legati alle attività sopra esposte attraverso ogni idoneo canale informativo, anche assicurando l'inserimento di iniziative convegnistiche dell'Università all'interno del Salone Nautico Internazionale di Genova nell'ambito del palinsesto degli eventi istituzionali "FORUM";

- agevolare l'accesso al Salone Nautico, per la partecipazione alle attività sopra esposte, al corpo docente dell'Ateneo di Genova e ai relativi studenti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione;

c) Partecipazione di Confindustria Nautica, in qualità di partner, ad eventi avente per tema la valorizzazione delle attività di ricerca, didattica e terza missione sul mare anche in collaborazione con altri soggetti;

d) Partecipazione dell'Ateneo alla Convention annuale SATEC di

Confindustria Nautica attraverso una rappresentanza qualificata sui temi di discussione per ogni edizione;

e) Coinvolgimento di Confindustria Nautica – quale Associazione nazionale di rappresentanza istituzionale del comparto nautico – nelle attività di ricerca e di connessione fra le imprese associate e i vari Dipartimenti universitari sui temi di diversa natura che sono oggetto della presente convenzione, al fine di favorire un mutuo rapporto collaborativo mirato all'innovazione, alla ricerca e alla formazione;

f) L'Università e Confindustria Nautica – per conto delle proprie imprese Associate – si impegnano a ricercare soluzioni di reciproca collaborazione al fine di ottimizzare la preparazione universitaria delle future generazioni professionali attraverso percorsi formativi, anche mirati alle esigenze delle singole imprese, che rispecchino l'attualità del mercato e della ricerca tecnologica; tali soluzioni potranno anche realizzarsi attraverso l'istituzione di borse di studio aziendali, di tirocini specializzati e di ulteriori percorsi professionalizzanti, orientati a favorire l'inserimento dei laureati all'interno dei ruoli lavorativi d'interesse delle aziende del comparto;

g) L'Università e Confindustria Nautica – per conto delle proprie imprese Associate – si impegnano a ricercare soluzioni di reciproca collaborazione al fine di favorire l'*Alta Formazione* attraverso percorsi di Dottorato di ricerca finanziati con borse di studio aziendali orientate a temi di ricerca con contenuti strategici per l'impresa promotrice;

h) L'Università e Confindustria Nautica – per conto delle proprie

imprese Associate – si impegnano a ricercare soluzioni di reciproca collaborazione al fine di favorire la ricerca per l'innovazione attraverso il *Centro del Mare* e i Dipartimenti ad esso collegati con la stipula di specifiche convenzioni di ricerca applicata su temi di interesse delle Aziende del comparto, che verranno diffuse anche tramite i canali informativi dell'Associazione.

Art. 3 - Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da n. 2 componenti designati dall'Università, e da n. 2 componenti designati da Confindustria Nautica al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

2. I componenti del Comitato sono:

- per l'Università: il Rettore Magnifico o un suo delegato e il referente di cui all'art. 4;

- per Confindustria Nautica: il Presidente o un suo delegato e il referente di cui all'art. 4.

Art. 4 - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

2. I referenti individuati sono il prof. Massimo Sale Musio per conto dell'Università di Genova e l'ing. Stefano Pagani Isnardi per conto di Confindustria Nautica.

Ciascuna Parte, con provvedimento del legale rappresentante, potrà

sostituire il proprio referente.

Art. 5 - Accordi attuativi e specifiche convenzioni di ricerca applicata

1. La collaborazione tra Università e Confindustria Nautica, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi e/o di specifiche convenzioni di ricerca applicata di cui all'art. 2 tra le Parti e/o tra Confindustria Nautica e le strutture universitarie interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi e le specifiche convenzioni di ricerca applicata di cui all'art. 2 disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 6 – Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali merito ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi e nelle specifiche convenzioni di ricerca applicata di cui all'art. 5 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi e/o dalle specifiche convenzioni di ricerca applicata stipulati.

Art. 8 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso, i singoli accordi attuativi e le specifiche convenzioni di ricerca applicata già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto

diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di Confindustria Nautica coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi e delle specifiche convenzioni di ricerca applicata di cui all'articolo 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi e delle specifiche convenzioni di ricerca applicata.

Art. 10 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual-

mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 11 – Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 12 - Coperture assicurative

1. Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con

quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

Ciascuna parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli

13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

Art. 14 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 15 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 16 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 16 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale

di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a Confindustria Nautica il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Firmato Prof. Federico Delfino

Confindustria Nautica

Il Presidente

firmato Piero Formenti